



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 193 del 10 Febbraio 2025

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@Ind.it g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@Ind.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 13 Gennaio 2025, ha adottato il seguente

PROVVEDIMENTO

in ordine al reclamo relativo alla gara del CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO - MOLA FUTURA, disputata il 21/12/2024, proposto dalla società MOLA FUTURA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 146 del 24/12/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Oggetto: artt. 10 e 49 C.G.S.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con tempestivo reclamo è stata impugnata dalla società MOLA FUTURA la decisione di cui al menzionato Comunicato Ufficiale, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale *“esaminati gli atti ufficiali, rilevato che al termine del primo tempo la società MOLA FUTURA dichiarava all'arbitro di non voler proseguire la gara a seguito dei disordini avvenuti nei pressi degli spogliatoi; che l'arbitro era costretto a dichiarare definitivamente interrotta la gara; che ad avviso di questo Giudice Sportivo Territoriale dagli atti ufficiali e dal supplemento arbitrale non si evincono circostanze impeditive alla prosecuzione della gara a carico della società MOLA FUTURA”*, applicando gli artt. 10 CGS e 53 NOIF ha deliberato *“ Di comminare a carico della società MOLA FUTURA: la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società VIRTUS MOLA CALCIO; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 100 per prima rinuncia”*.

A sostegno dell'impugnazione, con la quale è stato richiesto l'annullamento della gravata decisione e la condanna della squadra avversaria alla perdita della gara, ovvero - in subordine - il recupero della partita, il reclamante ha, in sintesi, sostenuto che, al termine del primo tempo, si erano verificate due aggressioni fisiche nei confronti del presidente e di un giocatore della società Mola Futura - che avevano determinato una situazione di chiaro pericolo nell'ipotesi di prosecuzione della gara. Si chiedeva l'audizione personale per la spiegazione dei fatti, anche in relazione alla riserva scritta presentata dalla società reclamante all'arbitro alla fine del primo tempo, così come successivamente integrata.

In detta riserva si evidenziava, inizialmente, la volontà della squadra di non proseguire l'incontro in seguito agli episodi di aggressione verificatisi e, successivamente, la specificazione di detti episodi, in particolare di quello che sarebbe avvenuto da parte dell'allenatore della ASD Virtus Mola Calcio, nei confronti del Presidente della società Mola Futura.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 13 gennaio 2025 sono intervenuti il Presidente ed il vicepresidente della società reclamante.

Riassunti i termini del procedimento da parte del relatore designato, il reclamante ha descritto gli avvenimenti che hanno portato alla decisione di non proseguire la gara: al termine del primo tempo i tesserati della società Mola Futura sono stati aggrediti - dapprima verbalmente e poi fisicamente - dai tesserati della squadra avversaria. Lo stesso Presidente è stato colpito da un pugno al volto ed è stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso (ha depositato in atti il relativo referto).

Il Vice Presidente ha dichiarato che, a seguito dell'aggressione, subita da un loro tesserato, nessuno dei calciatori era nello stato d'animo favorevole a proseguire la gara, ritenendo che non ci fossero più le condizioni di sicurezza che garantissero l'incolumità dei tesserati.

Il Collegio si riservava la decisione, pubblicandone – quindi - il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, non può accogliere le richieste del reclamante, in quanto l'atto di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, dall' esame della documentazione versata in atti, questo Collegio ha rilevato - in via preliminare ed assorbente - l'inammissibilità del reclamo proposto dalla società MOLA FUTURA, per violazione dell'art. 49 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale impone che i ricorsi ed i reclami proposti dinanzi agli organi di giustizia sportiva di primo grado – nonché i reclami innanzi agli organi di giustizia di secondo grado - devono essere "*sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori*".

Nel caso di specie, il reclamo non è stato in alcun modo sottoscritto.

In proposito, la Corte Federale d'Appello, IV sezione, n. 012/2020-2021, ha stabilito che "*ai sensi dell'art. 49 CGS il reclamo deve essere sottoscritto dal procuratore. Analogamente (anche in forza del rinvio operato dal CGS) l'art. 125 c.p.c. prescrive che gli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore e che il difetto di sottoscrizione è causa di inesistenza dell'atto, atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (Cass. n. 1275/2011)*".

Non è, peraltro, invocabile neppure l'art. 49, comma 7, del C.G.S., il quale dispone che: "*le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami, nonché alla eventuale delega sono sanabili fino al momento del trattenimento in decisione degli stessi*" atteso che, come stabilito dalla Corte Federale d'Appello nella citata pronuncia, in assenza di sottoscrizione "*non si è in presenza di una irregolarità formale di un atto suscettibile di sanatoria, ma dell'inesistenza giuridica dell'atto stesso nella sua rappresentazione documentale*".

In ogni caso nessuna sanatoria è intervenuta fino al momento del trattenimento in decisione del reclamo che, conclusivamente, va dichiarato inammissibile.

Tanto valutato, questo Collegio ritiene, nondimeno, che i fatti descritti nel reclamo e nei relativi allegati legittimino la trasmissione degli atti alla Procura Federale Interregionale, ai fini dell'espletamento delle indagini ritenute opportune.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo ex art. 139 C.G.S.,

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il reclamo della società Mola Futura;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante;
- 3) di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale Interregionale, per gli adempimenti correlati al presunto episodio di violenza che avrebbe visto protagonista l'allenatore della società A.S.D. Virtus Mola Calcio.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 10 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 13 Gennaio 2025 ha adottato il seguente

PROVVEDIMENTO

in ordine al reclamo relativo alla gara del CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES U19 "A.S.D. SAN SEVERO CALCIO 1922 – S.S.D. BARLETTA 1922 del 21/12/2024", presentato dalla società A.S.D. SAN SEVERO CALCIO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale della Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n.146 del 24/12/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Oggetto: art. 36 C.G.S. - art. 30 Reg. LND

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con tempestivo reclamo preceduto da rituale preannuncio, la società A.S.D. SAN SEVERO CALCIO 1922 ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia n. 146 del 24.12.2024, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha deliberato *"di disporre la prosecuzione dell'incontro a far tempo dal 36° minuto del secondo tempo sino al termine"* in conseguenza di proteste ed atteggiamenti indisciplinati di calciatori che avevano indotto il direttore di gara a decretare anticipatamente la fine della partita, pur non essendo tale conclusione *"giustificata da una reale situazione di pericolo ma, al più, dallo stato d'animo dell'arbitro, probabilmente timoroso di proseguire l'incontro, come peraltro affermato dal medesimo nel referto di gara"*.

La medesima decisione è stata, inoltre, impugnata nella parte in cui ha decretato l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 24/02/2025 a carico del dirigente del San Severo Calcio, sig. Lufino Felice Michele, in quanto *"in qualità di componente del servizio d'ordine sostitutivo, ometteva di salvaguardare l'incolumità arbitrale, allorché questi rientrava negli spogliatoi dopo aver subito un'aggressione da parte di un calciatore della società Barletta, nonché di tutelare l'arbitro dagli atteggiamenti minacciosi ad opera di altri calciatori della società Barletta"*.

A sostegno dell'impugnazione, con la quale è stata richiesta la perdita della gara a tavolino per la società Barletta 1922 e la riduzione dell'inibizione a carico del dirigente Lufino Felice Michele, la reclamante ha sostenuto di non aver in alcun modo contribuito ad ostacolare la prosecuzione della gara, fatto piuttosto addebitabile alla squadra avversaria, responsabile di comportamenti che avrebbero influito sul regolare svolgimento della stessa. Si riteneva, inoltre, spropositata la sanzione inflitta al dirigente Lufino, in quanto quest'ultimo avrebbe cercato, con i mezzi in suo possesso, di calmare gli animi a bordo campo e fuori del terreno di gioco, non recandosi immediatamente nello spogliatoio del direttore di gara, in quanto erano già sopraggiunte le Forze dell'ordine.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 13 gennaio 2025 sono intervenuti per la società reclamante il Presidente ed il dirigente sig. Lufino Felice Michele.

Riassunti i termini del procedimento dal relatore designato, il Presidente - quanto alla sanzione comminata al sig. Lufino - ha dichiarato che il medesimo non era intervenuto finché l'arbitro era rimasto in campo, non potendovi entrare senza autorizzazione. Lo aveva, invece, scortato dal cancelletto di uscita fino allo spogliatoio, dove era rimasto a presidio dell'incolumità del direttore di gara. Precisava che la partita si era svolta tranquillamente, fino al momento dell'aggressione nei confronti dell'arbitro da parte di un calciatore del Barletta. Concludeva chiedendo la sanzione della perdita della gara a carico della società Barletta 1922, in quanto la sospensione della gara era stata determinata da tale aggressione - che avrebbe causato un'oggettiva situazione di pericolo.

Interveniva, inoltre, il sig. Lufino il quale dichiarava di non condividere la sanzione irrogatagli per i motivi esposti nel reclamo e descritti dal Presidente.

Il Collegio si riservava la decisione, pubblicandone quindi il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, letto il reclamo ed esaminati gli atti di gara, ritiene che le richieste della società San Severo Calcio 1922 non possano essere accolte.

Deve, innanzitutto, confermarsi la decisione del Giudice Sportivo con riguardo alla ripresa della gara dal 36° minuto del secondo tempo - conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 4, del Regolamento LND - in quanto dagli atti ufficiali è possibile rilevare come gli episodi accaduti sul campo e riassunti nel referto arbitrale non integrassero situazioni rispetto alle quali potesse considerarsi inesorabilmente turbato l'andamento della gara e il suo normale svolgimento. Da quanto descritto nel referto, infatti, è evidente che l'arbitro, anziché interrompere la conduzione della partita, avrebbe potuto tenere una condotta diversa, utilizzando ogni strumento a sua disposizione per il governo della disciplina in campo: richiamo del capitano della squadra ospite, esibizione di cartellino giallo o rosso nei confronti del calciatore autore dell'aggressione (solo successivamente sanzionato con l'espulsione, dopo che era stata decretata la fine anticipata della gara), richiesta di intervento di altri dirigenti della società ospitante tra cui, in particolare, il dirigente addetto all'Ufficiale di gara. In definitiva, pertanto, la sospensione della partita da parte dell'Arbitro è risultata decisamente affrettata e determinata, come rilevato dal primo Giudice, da un suo personale stato d'animo che, esulando da qualsiasi criterio di valutazione di tipo oggettivo, è stata correttamente posta al vaglio dagli organi di giustizia sportiva.

Con riferimento, poi, all'inibizione a carico del dirigente sig. Lufino Felice Michele, questo Collegio - dopo aver ascoltato gli interessati in udienza - ha disposto un ulteriore supplemento di rapporto da parte dell'arbitro della gara, il quale ha dichiarato *"DOPO L'AGGRESSIONE SUBITA AL 36' S.T. MI DIRIGEVO VERSO LO SPOGLIATOIO SENZA NESSUNA TUTELA DELLA FORZA PUBBLICA SOSTITUTIVA DELLA SQUADRA LOCALE SIG. LUFINO FELICE MICHELE. DURANTE IL MIO RIENTRO NELLO SPOGLIATOIO IL SIG. LUFINO FELICE MICHELE NON ERA PRESENTE, RAGGIUNTO LO SPOGLIATOIO IL SIGNOR LUFINO FELICE MICHELE ERA ANCORA ASSENTE E NON È STATO PRESENTE ANCHE QUANDO HO LASCIATO IL CAMPO DI GIUOCO"*.

Preso atto di quanto sopra deve, ancora una volta, evidenziarsi che la fede privilegiata che assiste i rapporti degli ufficiali di gara (art. 61, comma 1, C.G.S.) - nonché i relativi supplementi di rapporto - non è superabile, sul piano probatorio, dalla semplice negazione del loro contenuto da parte del soggetto sanzionato, con l'assertiva rappresentazione di una diversa versione dello svolgimento dei fatti.

Nel caso di specie la reclamante ha, in ultima analisi, offerto a questo Collegio giudicante un mero disconoscimento dei fatti e degli avvenimenti che il direttore di gara ha puntualmente descritto nel proprio referto, confermandoli - anche successivamente - nei relativi supplementi e che, pertanto, devono ritenersi definitivamente accertati.

Va, dunque, confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che, sulla base del rapporto arbitrale, ha correttamente applicato quanto previsto all'art. 36, comma 1, lett. A), C.G.S., comminando la sanzione nella misura del minimo edittale.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo ex art. 139 C.G.S.,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. San Severo Calcio 1922;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 10 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore), dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 10 Febbraio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

Gara: A.S.D. TRANI – A.S.D. VIRTUS ANDRIA del 19/01/2025 (Reclamo della società A.S.D. TRANI in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale BAT di cui al Comunicato Ufficiale n. 77 del 23/01/2025 della Delegazione Provinciale BAT.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società A.S.D. Trani;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 10 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 10 Febbraio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO – A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO del 26/01/2025 (Reclamo della società A.S.D. VIRTUS MOLA CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 183 del 30/01/2025 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di ridurre a 2 giornate la squalifica del calciatore Dentico Cristiano;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Nicola FANTETTI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 10 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 10 Febbraio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17

Gara: A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO – COSMANO SPORT FOGGIA del 26/01/2025 (Reclamo della società A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 183 del 30/01/2025 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società A.S.D. Gioventù Calcio San Severo;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 10 Febbraio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARA: LIBERTY BARI S.S.D. A R.L. – A.S.D. FOOTBALL ACQUAVIVA del 26/01/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto della società LIBERTY BARI S.S.D. A R.L., visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 17/02/2025, alle ore 17.30, per la decisione del reclamo.

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA: CALCIO S. PIETRO VERNOTICO – A.S.D. CITTÀ DI OTRANTO del 26/01/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto della società CALCIO S. PIETRO VERNOTICO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 24/02/2025, alle ore 16.00, per la decisione del reclamo.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI U14

GARA: A.S.D. NICK CALCIO BARI – A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA del 02/02/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto della società A.S.D. NICK CALCIO BARI, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 24/02/2025, alle ore 16.30, per la decisione del reclamo.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. NUOVA AVETRANA – A.S.D. POLIS BAGNOLO del 26/01/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto della società A.S.D. NUOVA AVETRANA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 24/02/2025, alle ore 17.00, per la decisione del reclamo.

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

GARA: A.S.D. ANDRANO CASTIGLIONE – A.S.D. SECLI 1974 del 02/02/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto della società A.S.D. ANDRANO CASTIGLIONE, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 24/02/2025, alle ore 17.30, per la decisione del reclamo.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

**C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 10/2/2025.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**